

Paolo Saraceno



ICI per le Scuole Paritarie. Indicazioni operative

Lo scorso mese di agosto sono state pubblicate le sentenze della Corte di Cassazione n. 14225 e n. 14226, relative al diritto all'esenzione ICI per gli anni 2004 – 2009 sugli immobili di proprietà di enti religiosi destinati all'esercizio dell'attività didattica. Il contenuto di queste sentenze ha riacceso le polemiche sul tema con la conseguenza che alcuni Comuni italiani hanno notificato agli enti religiosi titolari di immobili destinati all'attività didattica, gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011.

Allo scopo di fornire alcuni spunti utili ad indicare una comune linea di difesa, si riassumono di seguito le seguenti considerazioni.

1. La normativa vigente negli anni accertabili

La normativa ICI vigente per le annualità ancora accertabili ai fini ICI (2010 e 2011), è soggetta all'interpretazione introdotta dal D.L. n. 223/2006, che prevede che gli enti non commerciali possano beneficiare dell'esenzione ICI sugli immobili di proprietà destinati all'esercizio delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, se svolte con modalità "non esclusivamente commerciali".

2. Intervento della Circ. 2/2009 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Alla luce della difficoltà di qualificare un'attività come "non esclusivamente commerciale", il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare 2/DF del 2009 con la quale ha chiarito in quali casi una delle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 può essere considerata svolta con modalità non commerciale.

Per quanto attiene le attività didattiche, le stesse sono considerate non esclusivamente commerciali in presenza dei seguenti requisiti.

- attività paritaria rispetto a quella statale;
- adozione di un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- risultato di esercizio dell'attività pari al pareggio di bilancio oppure, se in utile, gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'attività didattica.

3. L'orientamento della Commissione Europea in tema di esenzione ICI per gli enti religiosi

Con la decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione Europea, con riferimento all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU.

La Commissione ha riconosciuto che:

“l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente attività elencate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato”.

4. L'esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività didattica

Ai fini IMU, le attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 hanno il diritto di beneficiare dell'esenzione dell'imposta se svolte con “modalità non commerciali”.

La Commissione Europea ha specificato che le attività didattiche si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte *alcune condizioni specifiche*:

- l'attività deve essere paritaria rispetto a quella pubblica;
- la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione di alunni;
- la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio.

La Commissione specifica, inoltre, che l'attività deve essere svolta in modo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico tale da coprire solamente una frazione di costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Al fine di chiarire il valore dell'importo "simbolico" della retta scolastica che deve essere rispettato affinché l'attività didattica sia considerata esercitata con modalità non commerciale, nel sito del MIUR è stato pubblicato il costo medio per studente (distinto per livello di istruzione) che costituisce il parametro di riferimento per verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione IMU:

<i>Scuola d'infanzia:</i>	<i>€ 5.739,17</i>
<i>Scuola Primaria:</i>	<i>€ 6.634,15</i>
<i>Istruzione secondaria di primo grado:</i>	<i>€ 6.835,85</i>
<i>Istruzione secondaria di secondo grado:</i>	<i>€ 6.914,31.</i>

Conseguentemente, la scuola d'infanzia paritaria, ad esempio, che richieda una retta annua inferiore o uguale ai 5.739,17 euro, gode del diritto all'esenzione poiché tale importo è considerato "simbolico" rispetto al costo effettivo del servizio reso, ed in quanto tale esclude la natura commerciale dell'attività svolta.

La normativa IMU, quindi, non esclude il beneficio dell'esenzione dell'imposta agli istituti scolastici gestiti dagli enti religiosi, ma ne restringe il campo di applicazione alla sussistenza dei requisiti sopra richiamati.

Inoltre, poiché la normativa IMU richiama e recepisce totalmente la normativa ICI, si ritiene che le valutazioni per l'esenzione dall'IMU siano applicabili anche ai periodi precedenti all'introduzione dell'imposta, in cui era vigente la normativa ICI.

L'esenzione ICI è, quindi, spettante perché relativa ad attività certamente non commerciale. L'esclusione della natura commerciale dell'attività scolastica consente di superare quanto affermato dalla Cassazione nelle sue sentenze, nelle quali ha ribadito l'inapplicabilità dell'esenzione per attività dalla stessa considerate intrinsecamente commerciali.

Si ritiene, dunque, opportuno resistere agli avvisi di accertamento ICI che vengono notificati dai Comuni, impugnando gli stessi entro i termini di legge (60 giorni dalla data della notifica dell'atto).